

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 7 marzo 2024

**20) VARIE ED EVENTUALI**

...OMISSIS...

b) Il Presidente segnala al Consiglio la problematica relativa al riconoscimento del compenso per l'attività svolta dal difensore nell'ambito dell'udienza predibattimentale. All'uopo osserva quanto segue.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha introdotto, fra le altre norme, gli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., che prevedono e disciplinano l'udienza di comparizione predibattimentale per i reati a citazione diretta.

Come si rileva anche dalla Relazione Illustrativa al citato decreto, l'introduzione nella trama del codice di rito di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio risponde nella delega a più finalità. Da un lato, infatti, essa serve a consentire un vaglio preliminare circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale.

L'udienza, che si svolge dinanzi al tribunale monocratico con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, costituisce la sede processuale di tutta una serie di adempimenti, incombenze e attività. In particolare: gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 554-bis, comma 2); la trattazione delle questioni indicate nell'art. 491, commi 1 e 2, c.p.p. (art. 554-bis, comma 3); la verifica della possibilità di remissione della querela (art. 554-bis, comma 4); il vaglio sulla chiarezza e sulla precisione dell'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza (art. 554-bis, comma 5); la richiesta e la trattazione di eventuali riti alternativi (art. 544-ter, comma 2); la discussione, con l'esito, alternativo, della sentenza di non luogo a procedere ovvero della prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza dibattimentale.

La finalità e la struttura dell'udienza predibattimentale e le attività da svolgersi in detta sede comportano che l'opera ivi prestata dal difensore sia particolarmente rilevante e degna di essere adeguatamente remunerata.

Per le stesse ragioni, è da ritenersi che il compenso per l'attività svolta dal difensore nell'ambito dell'udienza predibattimentale debba essere riconosciuto autonomamente e che, quindi, lo stesso non possa e non debba essere ricompreso nella liquidazione della successiva fase dibattimentale.

L'introduzione dell'udienza ex artt. 554-bis e segg. c.p.p., tuttavia, è successiva all'emanazione del D.M. 55/2014 e s.m., cosicché potrebbe sorgere dubbio circa i criteri da adottare per il rilascio del parere sulla liquidazione del compenso spettante all'Avvocato per l'attività di assistenza e difesa svolta nella richiamata udienza predibattimentale, in particolare, nell'ipotesi in cui, all'esito di detta udienza, il giudizio sia proseguito dinanzi al Tribunale monocratico.

La questione prospettata è rilevante e attuale a fronte di eventuali istanze di opinamento che dovessero essere presentate e delle richieste di chiarimenti pervenute sul tema dagli iscritti.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di formulare specifica richiesta di parere al CNF.

Il Consiglio, preso atto, e condivisa la relazione del Presidente, delibera di richiedere al CNF se, nell'ipotesi in cui, all'esito dell'udienza pre-dibattimentale, il giudizio sia proseguito dinanzi al giudice del dibattimento, l'attività svolta dal difensore in detta udienza vada liquidata autonomamente ovvero se essa sia da ritenersi ricompresa all'interno di quella svolta nella fase dibattimentale.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squartecchia